



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile – Fallimentare

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 1) Dott.ssa | Rosangela | Viteritti | Presidente. |
| 2) Dott.ssa | Giusi | Ianni | Giudice |
| 3) Dott. | Giorgio | Previte | Giudice rel. |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso con ricorso per omologazione di concordato preventivo ex art. 180 L.F.

da

“Geocal Srl”, (C.F. e P.Iva 00333110781)

con sede legale in Rende (CS), Via A. Danoli SNC (87036 – Contrada Lecco) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilio Di Cianni e e Pierpaolo Giuseppe Galimi

1. Con ricorso ex art. 161 comma 1 L.F. depositato in data 21.2.2017 la società La “Geocal Srl” ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.

In data 3.4.2017 sono stati concessi i termini ex art. 161 VI l.f. (nominando il 3.5.2017 il Prof. Avv. Giulio Nardo quale Commissario Giudiziario in sostituzione del precedente incaricato, rinunciante) e la procedura di concordato è stata aperta il 16.10.2017.

La ricorrente ha, quindi, depositato nei termini assegnati la somma minima ritenuta necessaria per far fronte alle spese della procedura.



La proposta prevede un concordato con continuità aziendale ed in particolare il piano prevede il pagamento integrale, oltre ai creditori in prededuzione, delle seguenti tre classi:

- (a) dei creditori ipotecari,
- (b) dei creditori privilegiati generali,
- (c) di parte dei creditori assistiti da privilegio speciale

Creditori quindi cd. "non votanti (e nel cui ambito è previsto anche il Fondo rischi e oneri per Euro 41.518, il cui soddisfo di rimborso è stimato al 30%).

La proposta prevede inoltre la prevede la parziale soddisfazione dei creditori di altre sette classi che, di conseguenza, sono state chiamate al voto nell'ambito dell'adunanza dei creditori:

- 1) Fisco degradato per Euro 920.104 (rimborso proposto al 32%);
- 2) Fisco ed Inps interessi per Euro 56.435 (rimborso proposto al 30%);
- 3) Enti locali per Euro 14.466 (rimborso proposto al 31%);
- 4) Locazioni per Euro 167.402 (rimborso proposto al 31%);
- 5) Fornitori e banche per Euro 187.948 (rimborso proposto al 30%);
- 6) Amministratori per Euro 129.648 (rimborso proposto al 25%);
- 7) Finanziamento di terzi per Euro 296.706 (rimborso proposto al 28%);

Successivamente sono state depositate la relazione informativa ex art. 172 L.F. del Commssario Giudiziale in data 30.12.2017, le integrazioni fornite dalla società con precisazione della domanda concordataria il 5.3.2018 e l'integrazione alla relazione ex art. 172 L.F. del 15.3.2018 da parte del C.G. all'esito della quale il C.G. ha espresso parere favorevole alla domanda di concordato successivamente dallo stesso confermato in sede di adunanza dei creditori.

Si è, poi, svolta in data 21.3.2018 l'adunanza dei creditori, all'esito della quale non è stata raggiunta la maggioranza di legge.

Il Giudice Delegato -dopo aver constatato anche che in pendenza dell'adunanza non sono pervenute osservazioni al piano concordatario da parte di creditori tese a contestare la ammissibilità della procedura, nonché la fattibilità giuridica ed economica del piano medesimo- si è, quindi, riservato di riferire al Collegio dopo il decorso dei successivi venti giorni.

Con relazione informativa ex art. 177 L.F. del 8.5.2018 il Commissario Giudiziale rappresentava che

Nel termine previsto dal legge sono stati espressi voti favorevoli per Euro 906.534 su 1.676.288 per una percentuale del 54,08% sul totale, e in 6 classi su 8 è stata raggiunta la maggioranza di voti favorevoli, secondo il seguente prospetto:



SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

CLASSI	CREDITORI	VALORE DEL CREDITO	Percentuale del credito di cui si propone il pagamento	Valore del credito di cui si propone il pagamento	Percentuale del credito ammesso al voto	Valore del credito ammesso al voto	Totale nella classe	Maggioranza nella classe	%	Classi favorevoli	Voti favorevoli	Voti contrari
	Mutuo Carime	170.910	100%	170.910	0%	-	-					
I	Dipendenti	34.673	100%	34.673	0%	-						
I	Professionisti	16.047	100%	16.047	0%							
I	Professionisti rinuncia priv.	175.295	30%	52.589	100%	175.295	199.595	199.595	100,00	I	175.295	
I	Cooperative sociali	24.300	30%	7.290	100%	24.300					24.300	
I	Inps	9.145	100%	9.145	0%							
II	Fisco	24.859	100%	24.859	0%	-	0					
III	Fisco degradato	815.225	32%	260.872	68%	554.353	625.671	625.671	100			554.353
III	Fondo rischi e oneri priv.	104.879	32%	33.561	68%	71.318						71.318
IV	Fisco e Inps Inter.	56.435	30%	16.931	70%	56.435	56.435	56.435				56.435
V	Enti locali	18.670	31%	5.788	69%	12.882	12.882	12.882	100,00	V	12.882	
VI	Locazioni	167.402	31%	51.895	100%	167.402	167.402	167.402	100,00	VI	167.402	
VII	fornitori e Banche	187.948	30%	56.385	100%	187.948	187.948	100.300	53,37	VII	100.300	87.648
VIII	Amministratori	129.648	25%	32.412	100%	129.648	129.648	129.648	100,00	VIII	129.648	
IX	Finanz. Terzi	296.706	28%	83.078	100%	296.706	296.706			IX	296.706	
X	Fondo rischi e oneri chirog.	41.518	30%	12.455	30%					Classe non votante		
	TOTALI	2.273.660		868.888		1.676.288				6	906.534	769.754
						Creditori votanti	1.676.288					
Quorum per l'ammissione al concordato (50+1)% + Maggioranza di 6 classi su 8 votanti						838.145	Maggioranza					
											Totale voti favorevoli	906.534
											Totale voti contrari	769.754
											Totale voti	1.676.288
											% voti favorevoli	54,08%

Preso atto che, entro i 20 giorni di cui all'art. 178 u.c. L.F., è pervenuta la maggior parte delle manifestazioni di voto la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori, con decreto depositato in data 21.5.2018 il Tribunale ha dichiarato approvato il concordato, contestualmente fissando l'udienza del 18.7.2018 per il giudizio di omologazione.

Nell'ambito di tale giudizio, si è costituita ritualmente la società chiedendo che il concordato sia omologato.

E' comparsa in udienza anche Agenzia Entrate, la quale si è richiamata al proprio atto di opposizione all'omologa, depositato tempestivamente entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 180 L.F.

Sentite, quindi, le parti, all'udienza del 18.7.2018, il Tribunale si è riservato di decidere.

2. Nell'effettuare la disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, deve anzitutto rilevarsi che la ricorrente ha dato prova di aver regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti, iscrivendo ritualmente a ruolo il procedimento.

Quanto all'iter procedimentale, esso si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed in particolare quella relativa alle operazioni di voto, del cui esito si è dato atto più sopra. Nel merito, il Tribunale conferma la sussistenza delle condizioni per l'apertura della procedura già riscontrati con il decreto di ammissione ex art. 163 l.f., non essendo nel corso della procedura emersi elementi contrari e rileva che la proposta contiene, ai sensi del novellato art. 161 co. 2 lett. e), la descrizione analitica non solo delle modalità, ma anche dei tempi di adempimento, plausibilmente legati alle previsioni economiche del piano concordatario.

Nella fattispecie all'attenzione del Tribunale si riscontra 1) la completezza e regolarità della documentazione posta a supporto della domanda la correttezza 2) la coerenza e la logicità delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; 2) la possibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato, non essendovi contrasto tra le previsioni del piano e le disposizioni di legge 3) l'idoneità della proposta, *prima facie*, a consentire all'imprenditore il superamento della crisi con soddisfazione



non irrisoria dei diversi crediti, non emergendo aspetti che rendano impraticabili o irrealizzabili le previsioni del piano;

Il Tribunale, tenuto conto della relazione ex art. 172 L.Fall. e del motivato parere ex art. 180 L.Fall. del C.G., nonché dei controlli e delle verifiche ad essi sottese, ritiene di poter escludere, allo stato, sia eventuali profili di impossibilità giuridica dell'esecuzione del piano concordatario, sia una sua manifesta inidoneità a soddisfare in misura non irrisoria il ceto creditorio, il quale a sua volta si è espressa favorevolmente alla convenienza della soluzione concordataria, rispetto alle alternative liquidatoria e fallimentare ed alla tempistica.

Quanto alla fattibilità del piano, si evidenzia che il commissario giudiziale, nel suo parere motivato depositato in data 9.7.2018, pur ribadendo che *il piano è fortemente condizionato dal buon esito della continuità aziendale, che ha in sé l'evidente rischio di impresa cui son chiamati a partecipare tutti i creditori* ha concluso determinandosi favorevolmente rispetto all'omologa del concordato, confermando così il parere già rilasciato nelle precedenti relazioni, in particolar modo ad esito delle integrazioni svolte dalla società proponente.

3. L'opposizione svolta da Agenzie Entrate merita di essere affrontata.

Si premette che la stessa aveva già esplicitato parte dei profili oggetto di opposizione alla società con comunicazione del 11.12.2017 sulla quale si era espresso il C.G. nella relazione del 31.12.2017 nonché aveva preso posizione la società coi i chiarimenti del 5.3.2018, senza ulteriore controreplica dell'Agenzia prima dell'opposizione presentata.

In ordine al tema della falcidia dei crediti erariali (punto 1.4. dell'opposizione), secondo Agenzia Entrate avvenuta al di fuori dello specifico istituto della transazione fiscale, il Tribunale osserva quanto segue.

Emerge dagli atti come la società avesse in una prima fase presentato apposita istanza di transazione fiscale, rigettata dall'Agenzia delle Entrate. A tal punto procedendo con la proposta di concordato preventivo la società Geocal si è mossa nell'alveo della richiesta di concordato preventivo senza transazione, e cioè prescindente da un previo accordo con il Fisco.

Ora, pur con in assenza di un orientamento definitivamente acclarato –anche alla luce del carattere recente della giurisprudenza che se ne occupa- ma senza dubbio autorevole (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 760 del 13.1.2017), osserva il Tribunale possa giungersi alla valorizzazione del principio per cui, anche in presenza di debiti tributari, è possibile un concordato preventivo senza transazione fiscale e che il tema della previsione dell'infalciabilità del credito vantato dall'Erario debba trovare applicazione solo nell'ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale. Difettando nel caso di specie l'ipotesi, in ragione della premessa fatta, si ritiene corretta la falcidia operata dalla società preponente.

La scarsa chiarezza nell'attestazione del perito ex art.160 co.2 L.F. in merito a tale punto, pur se presente, non sembra costituire carattere dirimente, anche alla luce delle osservazioni svolte dal C.G.

In merito al profilo di violazione degli artt. 2777e. 2778 c.c. (punto 1.2. opposizione) il Tribunale richiama la lettera dell'art. 182-ter co.I allorchè prevede che “se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la



percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie". Ciò premesso si osserva come gli altri creditori richiamati da Agenzia Entrate (dipendenti: art. 2777 co. 2 lett. A in virtù del rimando all'art. 2751 bis n.1, professionisti: art. 2777 co. 2 lett. B in virtù del rimando all'art. 2751 bis n. 2 e cooperative sociali: art. 2777 co. 2 lett. C in virtù del rimando all'art. 2751 bis n. 5) non costituiscano l'ipotesi di creditori con privilegio di grado inferiore rispetto a quello vantato dall'Erario.

In ordine al profilo di opposizione inerente all'assoluta carenza del piano di risanamento economico-finanziario (punto 1.5 opposizione), poi, il Collegio osserva come il motivo rimanga indimostrato, privo di una specifica posizione sui singoli passaggi del piano di concordato, ed in ogni caso appare smentito dalle considerazioni svolte dal C.G. nei propri atti.

Si richiama inoltre la relazione integrativa del 15.3.2018 nella quale il C.G. precisa come rispetto alla rilevata da Agenzia delle Entrate "inaffidabilità dei ricavi prospettici iscritti nel piano, in considerazione della aleatorietà dei flussi di cassa generati dalla gestione ordinaria, non adeguatamente giustificati e supportati", a seguito dell'integrazione depositata dalla Società si chiarisce come essi si basino su dati storici, sulla esclusività dell'accreditamento della società con il Ministero dei lavori pubblici e soprattutto, sulle nuove norme contenute nella Legge di Stabilità, c.d. "sisma bonus": motivazioni che si ritengono esaustive in senso opposto rispetto a quello prospettato da Agenzia Entrate.

Infine, quanto agli altri motivi di opposizione ex art. 180 L.F., osserva il Tribunale che assai poco significativo, anche ammesso sia sussistente, appare il profilo di errata quantificazione del credito (1.1. opposizione), per essere stato approvato l'importo complessivo di € 994.619 rispetto a 1.001.397,88, attesa l'esiguità dello scostamento.

Allo stesso modo il profilo di erronea formazione delle classi (1.3. opposizione), appena accennato, non pare cogliere nel segno, anche considerata la non approfondita motivazione nonché il rilievo svolto dal C.G. all'udienza del 18.7.2018 per cui si tratterebbe di profilo rimesso in realtà alla determinazione della società proponente.

4. Oltre all'opposizione di Agenzia Entrate, che questo Tribunale ritiene superata alla luce dei rilievi svolti, giova soffermare l'attenzione sugli ulteriori profili segnalati dal Commissario Giudiziale nelle proprie relazioni, in particolare nella relazione ex art. 172 L.F. del 31.12.2017, nel capo sulla fattibilità del piano, cui si rimanda, nonché nel parere ex art. 180 L.F.

Anche tali profili, seppur degni di rilievo e di costante monitoraggio dello svolgimento dell'attività da parte della società e del C.G. si ritengono allo stato non preclusivi dell'omologa

In particolare va dato atto inoltre che nel piano non risulta prevista alcuna garanzia di adempimento dei pagamenti, atteso che "non è individuata alcuna ipotesi alternativa dei pagamenti in caso di mancato puntuale adempimento,



rimettendo tutto alla ipotesi - seppur verosimile - dell'incasso dei lavori in appalto che costituisce il core business della attività di impresa" (parere C.G. pag.11).

D'altra parte lo stesso C.G. rappresenta come la esecuzione del piano sia attuabile in maniera preponderante (per Euro 492.450 rispetto al totale previsto di flussi di cassa di Euro 1.076.581) in forza dell'incasso, regolare e puntuale, delle somme previste, e ciò per la prevista ipotesi della continuità aziendale, oltre che da altre fonti di liquidità quali Euro per incasso dei crediti verso clienti (per € 223.572), la cessione dei fabbricati (per € 228.550), nonché dall'apporto di capitale da parte dei soci (per € 132.000).

Il Commissario evidenzia inoltre come lo schema di composizione dei flussi finanziari presentato dalla società sia attendibile e consequenzialmente anche la previsione di incasso degli stessi da destinare ai pagamenti sia fondata e in tale previsione, concludendo per una prognosi di rispetto in concreto del piano dei pagamenti da parte della società (cfr pag. 12 parere ex 180 I.F.)

In ogni caso –e la circostanza rappresenta l'aspetto preponderante- i benefici che l'esecuzione del piano concordatario apporterebbe al ceto creditorio sono evidenti rispetto all'alternativa prospettiva del fallimento atteso che in quest'ultimo caso dall'esame degli atti nonché dalle osservazioni svolte dal Commissario Giudiziale apparirebbe:

- L'esiguità di ulteriori asset liquidabili, i quali sarebbero riassumibili essenzialmente ad altre immobilizzazioni materiali valutate dal perito per circa Euro 20.000.
- La perdita dell'entrata € 200.000,00 a seguito della venuta meno dell'impegno dei soci al versamento del massimale;
- La perdita della risorsa più importante della società, ovvero il know-how acquisito nello specifico settore e per via della specializzata e settoriale attività svolta da decenni (a far data dal 1974) e che costituisce un innegabile plus della società valorizzabile solo in ottica concordataria;
- L'azzeramento del valore di mercato del patrimonio aziendale atteso il carattere di assoluta peculiarità professionale dell'impresa che fa sì che –circostanze segnalate dall'istante, riscontrate dal C.G. e oggettivamente valorizzabili- non siano facilmente reperibili altri operatori del settore disposti, nell'attuale fase congiunturale negativa, a rilevare l'azienda e investire nello specifico settore
- la circostanza che, anche qualora la società non dovesse rispettare il piano dei pagamenti previsto, i creditori non sarebbero posti in una condizione deteriore rispetto all'alternativa del fallimento immediato.

Alle considerazioni che precedono il Tribunale aggiunge quella per cui non si ritiene rappresentare elemento ostativo all'omologa il profilo segnalato dal C.G. -con il parere ex 180 L.F.- in ordine alla quantificazione del compenso indicato per il Commissario Giudiziale (prospettato dalla società in € 30.000 come da piano depositato) e ciò alla luce del fatto che la differenza rispetto a quanto quest'ultimo stimi il Tribunale possa liquidare oscillerebbe fra gli 8.000 e i 15.000 €, importo ritenuto da questo Collegio non tale da poter costituire per la società motivo di mancato rispetto del piano concordatario, dovendosi diversamente già vagliare da questo solo elemento la scarsa tenuta del piano concordatario proposto.



5. Da quanto precede il Tribunale trae le seguenti conclusioni:

Innanzitutto osserva che il piano concordatario su cui si fonda l'istanza della Geo.cal:

- non sia peregrino nel che perseguimento del duplice scopo della migliore tutela del ceto creditorio e del risanamento della impresa con la assunzione del rischio di impresa;
- sia stato sostanzialmente condiviso dai creditori, con la approvazione della domanda di concordato;
- non abbia comportato rilievi tali da indurre il Commissario Giudiziale a fornire un parere negativo;

Rileva poi che:

- non sono emersi fatti nuovi rispetto all'adunanza dei creditori del 21.3.2018
- non sono stati tenuti comportamenti o compiuti atti censurabili a norma dell'art. 173 c. 1 L.F.;
- il C.G. ha dichiarato nel parre ex art. 180 l.f. che "Geo.Cal ha di recente trasmesso un report relativo alle commesse da cui si evince un incremento pari al 60% rispetto al 30 giugno 2017 in riferimento alle attività di laboratorio e una situazione contabile aggiornata alla data del 30.05.2018 da dove si evincono valori in linea con quanto indicato nella proposta di concordato"
- la società nel corso delle fasi che hanno portato fino all'udienza di omologa ha provveduto diligentemente alle integrazioni che le erano state richieste a seguito delle osservazioni del C.G: si pensi al rilievo del C.G. per cui dall'analisi della situazione patrimoniale del precedente business plan il valore del patrimonio netto nell'anno dell'auspicata omologa risultava negativo (e per cui la società ha provveduto in sede di integrazione a pianificare anticipatamente l'apporto di capitale sociale da parte dei soci, deliberato in apposita Assemblea dei soci), o quello in merito all'affidabilità dei ricavi prospettici iscritti nel piano, in considerazione della aleatorietà dei flussi di cassa generati dalla gestione ordinaria (profilo di criticità anche in questo caso risolto a seguito di soddisfacente integrazione)

-

6. Conseguentemente il Tribunale ritiene che il concordato preventivo in continuità proposto dalla Geocal s.r.l. vada omologato.

Rileva tuttavia la necessità, nella fase di esecuzione del concordato e ai fini di assicurare una maggiore stabilità, la previsione di accantonamenti di somme allo stato non previsti, attraverso un piano di riserve che, pur flessibile, preveda il raggiungimento di un importo che il C.G. riterrà congruo e sottoporrà all'attenzione del G.D. in un arco di tempo che assicuri il raggiungimento di maggiori garanzie di tenuta senza al contempo snaturare e soffocare il piano economico previsto dalla società e oggetto di approvazione da parte dei creditori.

Invita inoltre la società ora in concordato a valutare l'opportunità di compiere una rivalutazione e rimodulazione del prospetto dei tempi e delle modalità dei pagamenti, come suggerito dal C.G. in conclusione della parte motiva del proprio parere del 9 luglio 2018, anche al fine di poter garantire in maniera stabile l'effettivo adempimento degli stessi da parte Geocal, salva la sopravvenienza ipotesi di eventi e fattori esterni non prevedibili e non dipendenti dal debitore.



7. Richiamati tutte le considerazioni svolte e i predetti elementi informativi e tenuto conto che devono in questa sede confermarsi le valutazioni (già espresse ai fini dell'ammissione della società alla procedura) riguardo alla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale, al superamento delle soglie di cui all'art.1 L.F. ed alla presenza di uno stato di crisi aziendale, e che risulta ampiamente superata la maggioranza di voti richiesta per l'approvazione, il concordato va omologato.

8. Quanto alle modalità della sorveglianza del commissario giudiziale, da determinare da parte del Tribunale a norma dell'art. 185 L.F., le stesse nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo. Trattandosi di concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis L.F., non si procede alla nomina di un liquidatore.

9. Considerata la natura del procedimento e le considerazioni svolte in ordine all'opposizione svolta da Agenzia delle Entrate, devono dichiararsi non ripetibili le spese del giudizio di omologazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **omologa** il concordato preventivo proposto dalla società Geocal Srl", (C.F. e P.Iva 00333110781) con sede legale in Rende (CS), Via A. Danoli SNC (87036 – Contrada Lecco)
- 2) **conferma** in funzione di giudice delegato il dott. **Giorgio Previte**
- 3) **Conferma** il Commissario Giudiziale nominato, **Prof. Avv. Giulio Nardo**
- 4) **emana** le seguenti disposizioni in ordine alle modalità esecutive:

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la società debitrice comunicherà al CG e al Comitato dei Creditori una relazione sull'evoluzione delle attività svolte in ottemperanza delle previsioni del piano concordatario da trasmettere in visione al G.D.;

b) entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la Società Debitrice provvederà, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 L.Fall. e rettificata ai sensi dell'art. 171 L.Fall., nonché delle ulteriori verifiche e relazioni redatte e depositate dal C.G., a formare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e del titolo di prelazione, da depositare in cancelleria con le eventuali osservazioni del Commissario Giudiziale; del deposito la debitrice darà avviso a tutti i creditori, di guisa che il predetto stato passivo possa essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie; ove emergano creditori contestati, condizionali o irreperibili, il C.G. ne informerà il G.D. per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti a norma degli artt. 185 ult.co. e 136, co. 2, L.Fall.;

c) il legale rappresentante della società depositerà in cancelleria ogni quattro mesi una relazione, corredata dal parere del commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata e in uscita e, eseguito integralmente il concordato, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale.



Una copia del rapporto, unitamente all'estratto del conto corrente intestato alla procedura, e corredata dal parere del Commissario Giudiziale, verrà prontamente trasmessa al C.d.C., i cui componenti possono formulare osservazioni.

d) il legale rappresentante provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate sulla base di appositi piani di riparto, vistati dal commissario giudiziale laddove non sia ritenuto necessario un previo parere da parte dello stesso ed in ogni caso solo a seguito di informativa al C.d.C.,, fatta salva l'eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissario giudiziale procederà, quindi, tempestivamente a dare la massima visibilità dei piani di riparto

e) il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento delle operazioni esecutive, anche visionando la documentazione contabile, e terrà tempestivamente informato il Giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni esecutive, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

A riguardo si precisa che ove nel corso dell'esecuzione del concordato, risultasse l'impossibilità di soddisfare per intero le spese di procedura ed i crediti privilegiati ed in misura apprezzabile i crediti chirografari, il commissario giudiziale ne riferirà tempestivamente al Tribunale per i provvedimenti di competenza

informerà inoltre il C.d.Cr e i creditori dell'iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.1 86 L.Fall. in caso di rilevanti inadempimenti;

f) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive, il legale rappresentante della società depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti;

g) il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso al commissario giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;

h) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme destinate all'effettuazione dei pagamenti previsti in esecuzione del piano laddove di importo superiore a € 10.000: in tali ipotesi il legale rappr.te della Società debitrice avanzerà richiesta di emissione di mandato al G.D., allegando il parere del CG.; nelle altre ipotesi – pagamenti inferiori a € 10.000 il rappresentante della società avrà l'onere di ricevere parere favorevole dal C.G.. ma senza necessaria previa autorizzazione da parte del G.D., che si limiterà a vistare. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, andrà effettuata esclusivamente a mezzo assegno



circolare non trasferibile o bonifico bancario, e trasmessa al C.G. e al C.d.C.;

i) per le vendite mobiliari (straordinarie) e immobiliari, le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il legale rappr.te della società debitrice dovrà acquisire il parere favorevole del C.G. e l'autorizzazione espressa dei componenti del C.d.C., dandone preventiva informazione al G.D.; in caso di inerzia o mancato raggiungimento della maggioranza –che andranno scongiurati con pronte segnalazioni al G.D. e proposte di sostituzione dei membri inerti-, l'amministratore dovrà chiedere l'autorizzazione al GD.;

j) Per qualunque tipo di azione o nelle ipotesi di necessità di resistere in giudizio, il legale rappr.te della Società Debitrice dovrà informarne il G.D. ed il C.d.C., previa acquisizione del parere dei CC.GG. in ordine alla conformità al piano concordatario, indicando specificamente il nominativo dei legali, consulenti tecnici e coadiutori dei quali intenda avvalersi ed il compenso per essi previsto;

k) resta riservato al Giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

5) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L.F. e sul sito internet <http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it/> in apposita area prevista

6) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.

Manda alla cancelleria per la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 L.Fall. e per la sua comunicazione al ricorrenti, al P.M. in sede, al Commissario Giudiziale, che ne invieranno copia ai creditori a mezzo p.e.c.

Così deciso in Cosenza, in data 25 luglio 2018.

Il Presidente

Dott.ssa Rosangela Viteritti

